

MUSEUM

Polizza All Risks giacenza permanente Musei/Fondazioni

Polizza	RAMO	NUMERO	INTERMEDIARIO	PRODUTTORE	POLIZZA SOSTITUITA
	602	411242	308	03082	

Contraente / Assicurato	COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE		C. FISCALE/PARTITA IVA	
		COMUNE DI MACERATA		80001650433
	INDIRIZZO			
	PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 62100 Macerata (MC)			
	GIORNI	EFFETTO	SCADENZA	RATEAZIONE
		dalle ore 24 del	alle ore 24 del	
	549	30/06/2012	31/12/2013	Semestrale

(*) Eventuale disdetta da inoltrare trenta giorni prima della scadenza (art.7)

Ubicazione del Rischio

Ubicazione A) Piazza Vittorio Veneto, 2 - 62100 Macerata (MC)
 Ubicazione B) Palazzo Buonaccorsi / Via Don Minzoni, 24 - 62100 Macerata (MC)

Garanzia La garanzia è prestata sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, delle Condizioni Particolari nonché delle eventuali Condizioni Speciali allegate.

Dichiarazioni del Contraente o Assicurato a) Le cose assicurate o altri enti coesistenti nello stesso luogo non soffersero, nel quinquennio precedente la data della presente polizza, danni causati da eventi previsti dalla polizza stessa né tentativi di furto o rapina;

b) Le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;

c) Nei fabbricati considerati, o comunque a meno di 20 metri dalle cose assicurate, non esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili o pericolose, o altre cose capaci di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate con la polizza;

d) La descrizione e l'ubicazione delle cose assicurate sono conformi alle proprie dichiarazioni edeterminano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero di comune accordo convenuti i relativi premi.

Ogni deroga, modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

Rate Successive	Imponibile	Imposta	Premio Totale
Totale Euro	12.449,41	Esente	12.449,41

Premio alla firma	Imponibile	Imposta	Premio Totale
Totale Euro	12.449,41	Esente	12.449,41
		valido sino al	31/12/2012

Polizza emessa in n. 3 Originali a Milano il 25/07/2012 con n. 3 allegati che formano parte integrante della medesima.

Quietanza IL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO PAGATO IL **L'INTERMEDIARIO**

03/08/2012

Aon/s.p.a.



CONDIZIONI GENERALI
Ed. 09/2011-Musei

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a) Assicurazione: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b) Polizza: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) Società: AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft;
- f) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- g) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- h) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- i) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- l) Valore commerciale: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- m) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- n) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- o) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono**

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi

all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente. Legge applicabile. Rinvio. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

Art.10 - Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non

sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti. Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

Art.12 - Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 21 - subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

Art.13 - Operatività in caso di furto. In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Art.14 - Esclusioni. Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata **a)** da personale non specializzato **ovvero b)** con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;

- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giuridicamente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.
- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione

- artificiale di particelle atomiche;
- m) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
 - n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
 - o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.

Art.15 - Trasporto degli oggetti assicurati. L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E' facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

Art. 16 - Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all'adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.18 - Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Art.19 - Procedura per la valutazione del danno.

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve

effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Art.20 - Mandato dei Periti liquidatori. I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto

aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
 - o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art.22 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art.23 - Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art.24 - Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art.20. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è**

dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 lettere f), g), h), i) e j).


Art.25 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

IL CONTRAENTE
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AFFARI GENERALI
 Dott. Gianluca Puliti




AXA Art Versicherung AG
 Rappresentanza Generale per l'Italia



Il Contraente dichiara che, prima della conclusione del presente contratto, ha ricevuto il "Fascicolo Informativo" della polizza Musei conforme a quanto stabilito dal regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

IL CONTRAENTE
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 AFFARI GENERALI
 Dott. Gianluca Puliti



Luogo e data



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare il "Fascicolo Informativo" (comprendente la Nota Informativa integrata da Glossario e Condizioni Generali di Assicurazione) della polizza Musei - Edizione 09/2011 che forma parte integrante della presente polizza. Costituiscono parte integrante della polizza l'elenco dettagliato degli oggetti assicurati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dott. Giuliana Puliti



AXA Art Versicherung AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Norme Comuni e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio; Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 4 - Aggravamento del rischio; Art. 6 - Recesso in caso di sinistro; Art. 13 - Operatività in caso di furto; Art. 14 - Esclusioni; Art. 16 - Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese; Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 21 - Determinazione dell'Indennizzo; Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria; Art. 25 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dott. Giuliana Puliti

Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Norme che regolano le sezioni di polizza, le Condizioni Particolari di ciascuna sezione nonché le Condizioni Particolari comuni a tutte le sezioni e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Sezione A) Giacenza: A.1) Gestione dei sistemi di sicurezza; A.2) Nuovi acquisti;
Sezione B) Trasporto: B.1) Condizione per l'efficacia della garanzia usque; B.2) Assicurazione rischi guerra; B.3) Premio per ogni viaggio/tratta;

Sezione C): C.1) Opere presso restauratori, esposizioni o mostre;

valere per tutte le Sezioni: D.1) Rinuncia alla rivalsa; D.5) Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici; D.6) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; D.8) Terremoto; D.9) Inondazione e Alluvione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dott. Giuliana Puliti

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. N.196/2003

Io sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa Privacy del prodotto Musei, riportata in fondo al fascicolo Informativo, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative descritte nell'informativa di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dott. Giuliana Puliti



Avvertenza

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:


- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dot. Gianluca Pafiti



Ed. Mod. w/Cat-09/201

AXA Art Versicherung AG
Rappresentanza Generale per l'Italia





redefining / art insurance

Polizza n. 602/411.242

Agenzia n. 308/3082

Intercalare

Contraente: COMUNE DI MACERATA

UBICAZIONE A)

In comune di Macerata (MC) - Piazza Vittorio Veneto, 2

esistono

più fabbricati storici costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevati a più piani fuori terra, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati. Tali fabbricati destinati a Biblioteca, Pinacoteca e Museo possono essere adibiti anche ad attività di esposizioni permanenti ed in parte di esposizioni temporanee degli oggetti d'arte assicurati.

Tutti gli immobili sono protetti da:

- robusti serramenti in legno pieno, chiusi da serrature o da altri idonei congegni, alle porte di accesso;
- serramenti con vetro alle finestre e porte finestre situate a meno di 4 mt. dal suolo protette da inferriate infisse al muro o robuste ante in legno pieno chiuse internamente da appositi congegni;
- sistema di allarme antintrusione perimetrale e volumetrico collegato tramite ponte radio bidirezionale o sistema equivalente con Forze dell'Ordine.

UBICAZIONE B)

In comune di Macerata (MC) - Palazzo Buonaccorsi, Via Don Minzoni, 24

esiste

fabbricato storico costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevato a più piani fuori terra, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati. Tale fabbricato destinato a Biblioteca, Pinacoteca e Museo può essere adibito anche ad attività di esposizioni permanenti ed in parte di esposizioni temporanee degli oggetti d'arte assicurati.

Tutti gli immobili sono protetti da:

- robusti serramenti in legno pieno, chiusi da serrature o da altri idonei congegni, alle porte di accesso;
- serramenti con vetro alle finestre e porte finestre situate a meno di 4 mt. dal suolo protette da inferriate infisse al muro o robuste ante in legno pieno chiuse internamente da appositi congegni;
- sistema di allarme antintrusione perimetrale e volumetrico collegato tramite ponte radio bidirezionale o sistema equivalente con Forze dell'Ordine.

Ciò premesso si assicurano:

Sezione A) GIACENZA

Euro 23.161.700,00 sopra gli oggetti d'arte singolarmente descritti e valorizzati nell'elenco in possesso delle Parti.

La garanzia è convenuta su base di "**valore dichiarato**" (definizione n).



Sezione B) TRASPORTO

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte assicurati alla sezione giacenza. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.

Sezione C) GARANZIA DA CHiodo A CHiodo

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto di andata e ritorno nonché la giacenza presso l'ubicazione descritta in premessa di oggetti d'arte non assicurati con la sezione giacenza. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A - GIACENZA**AI. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA****GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA**

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatoria, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate. Sono ammissibili tali operazioni effettuate, esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza, dal personale incaricato dall'Assicurato, per:

- ◆ l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- ◆ l'esame od il riordino della collezione;
- ◆ allestimento, disallestimento e manutenzione;

purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali.

4. Nei locali ove non è presente impianto di videosorveglianza è obbligatoria la presenza, durante l'orario di apertura al pubblico, di guardiani.
5. Gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

A2. FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO

A parziale deroga dell'art. 14-lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 13, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A3. FURTO CON DESTREZZA

A deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

A4. ROTTURE ACCIDENTALI DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia comprende le rotture accidentali degli oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione;

purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali.

A5. ESTORSIONE

A parziale deroga dell'art. 14 lettera j delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

A6. RESTAURI

Sono compresi in garanzia, senza sovrappremio, i trasporti fino a Euro 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale e regioni limitrofe, e sempreché l'imbaggio sia a regola d'arte e adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente e ininterrottamente sorvegliati. S'intendono, altresì,

assicurati, i suddetti oggetti temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida sempre che l'evento venga segnalato anticipatamente e ci sia conferma scritta della Compagnia.

A7. NUOVI ACQUISTI

La garanzia è automaticamente estesa, su base di "valore dichiarato" (definizione n) e fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 agli oggetti d'arte acquisiti dal Contraente nel corso dell'annualità assicurativa.

La decorrenza dell'assicurazione di oggetti di valore singolo superiore a 25.000,00 euro è subordinata a specifica richiesta scritta del Contraente alla Società mediante telegramma o fax e successiva conferma di copertura da parte della Società.

Allo scadere dell'annualità assicurativa, il Contraente invierà l'elenco, con i valori di ogni singolo pezzo, degli acquisti effettuati nell'annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e dei premi.

Con la suddetta appendice si procederà altresì alla regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolando il 50 % del premio relativo all'incremento di valore.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE B - TRASPORTO

B1. La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

B2. Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

B3. La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura.

B4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei seguenti

- Trasportatori e/o Spedizionieri

PURCHE' SPECIALIZZATI NEL SETTORE ARTE

- Imballatori

PURCHE' SPECIALIZZATI NEL SETTORE ARTE

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa:

- in caso di dolo o colpa grave
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

B5. PREMIO PER OGNI VIAGGIO

La garanzia decorre dopo conferma scritta della Società.

Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato per ogni mille Euro assicurato come segue:

*ITALIA/EUROPA**

Opere d'arte Assicurate non fragili	€ 0,50
Opere d'arte Assicurate fragili	€ 6,00

Al termine di ciascun anno assicurativo la Società conteggia il premio dovuto dal Contraente applicando alla somma dei valori assicurati per ogni viaggio i tassi sopra indicati, ed emette apposita appendice che dovrà essere pagata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa altrimenti l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

**si intendono esclusi i Paesi dell'ex-URSS (con l'esclusione Repubbliche Baltiche) e i Paesi dell'Ex-Yugoslavia (con l'esclusione di Slovenia e Croazia).*

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE C – DA CHIODO A CHIODO

L'assicurazione per le opere descritte negli elenchi che, di volta in volta, il Contraente invia alla Società, inizia nel momento in cui le opere stesse sono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e la giacenza nei locali descritti in premessa, comprese le esposizioni al pubblico, L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

La garanzia s'intende prestata su base di "valore dichiarato" (definizione n).

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

C1. CONDIZIONI PARTICOLARI GIACENZA E TRASPORTI

Si fa riferimento alle condizioni particolari di cui alle sezioni precedenti ad eccezione del punto **B5**.

C2. TASSAZIONE DA CHIODO A CHIODO

Il tasso, comprensivo delle imposte di legge, è determinato sulla somma assicurata come segue:

	Giacenza Mese o Frazione	Trasporto a viaggio Italia/Europa *
Oggetti non fragili	0,20%	0,40%°
Fragili (vetro, porcellana, terracotta, ecc.)	0,50%	5,00%°

*si intendono esclusi i Paesi dell'ex-URSS (con l'esclusione Repubbliche Baltiche) e i Paesi dell'Ex-Yugoslavia (con l'esclusione di Slovenia e Croazia).

I suddetti tassi s'intendono applicabili per somma assicurata pari o inferiore ad Euro 1.500.000,00; per somme superiori i tassi vengono concordati di volta in volta.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Società conteggia il premio dovuto dal Contraente applicando alla somma dei valori assicurati per ogni viaggio i tassi sopra indicati, ed emette apposita appendice che dovrà essere pagata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa altrimenti l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI**1. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2. LIMITE D'INDENNIZZO FURTO e RAPINA

Si conviene fra le Parti che in nessun caso la Società indennizzerà, a seguito di furto tentato o consumato e rapina, somma maggiore del 50 % della somma assicurata alla sezione A) qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

3. TERREMOTO

La Società risponde - in deroga dell'art. 14) n delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di Euro 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 80% della somma assicurata.

4. **INONDAZIONE e ALLUVIONE**

La Società risponde - in deroga dell'art. 14) m delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di Euro 10.000,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 80% della somma assicurata.

5. **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse. Relativamente ai mobili, sono esclusi dall'assicurazione: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca.

6. **ESCLUSIONI CARROZZE E FINIMENTI**

Sono esclusi dall'assicurazione limitatamente alle carrozze e finimenti: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, ossidazioni, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca. S'intende escluso altresì, nella determinazione dell'indennizzo il deprezzamento.

7. **ESCLUSIONI MANOSCRITTI, INCUNABOLI, CODICI e SIMILI**

Sono esclusi dall'assicurazione limitatamente ai manoscritti, incunaboli, codici e simili: piegature e strappi di singole pagine.

8. **FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

La Società concede il frazionamento del premio in 2 rate scadenti il 30/06 - 31/12 di ogni anno. Il premio, ancorché frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è interamente dovuto.

9. PROROGA PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che il termine utile per il pagamento del premio successivo alla rata "alla firma" e quello di eventuali appendici si intende fissato in 30 giorni.

10. ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.Leg. n° 52 del 22/01/2004 e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.

11. PRECISAZIONI

Dolo e colpa grave

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

Variazioni climatiche

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Atti di terrorismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

12. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del Codice delle Assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo AON S.p.a. - Via Girombelli, 6 - 60131 Ancona (AN); tutti gli obblighi di comunicazione inerenti il contratto, ad eccezione di quelle relative al recesso ed alla disdetta, si intenderanno adempiuti anche se materialmente effettuati o ricevuti dal Broker di Assicurazioni, sempre che questi agisca per volere dell'Assicurato.

L'opera del Broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto, nella misura provvisoria del 5% da calcolarsi sul premio imponibile

13. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

- i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di**

arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

- ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

14. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.


Milano, 25/07/2012



IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dot. Gianluca Pulita



AXA Art Versicherung AG
Rappresentanza Generale per l'Italia




Polizza All Risk Opere d'Arte


Elenco delle opere assicurate

Musei Civici

Autore	Opera	Tecnica	Inventario	Valore
Civelli	Madonna col Bambino	Tempera su tela	35	520.000,00
Giacomo da Rezanati	Madonna con Bambino Angeli e Santi	Dipinto su tavola	52	415.000,00
Sassoferrato	Madonna	Olio su tela	41	155.000,00
Pier Leone Ghezzi	Ritratto del Cardinale Filippucci	Olio su tela	4	52.000,00
Maratta	Autoritratto	Olio su rame	1	15.500,00
Santi di Tito	Ritratto di giovane uomo	Olio su tavola	1	15.500,00
Scuola bolognese sec. XVII	Ritratto di uomo	Olio su tavola	1	15.500,00
J. Sandvart	Ritratto di uomo	Olio su tela	1	15.500,00
Antonis Van Da Shortst Mor	Ritratto di Alessandro III Farnese	Olio su tavola	1	15.500,00
Boscchi	Madonna della cintura con i santi Lorenzo Giuliano e Francesco	Olio su tela	7	130.000,00
Ignoto	Natura morta con melograno cm. 69 x 58	Olio su tela	27	80.000,00
Ignoto	Natura morta con fichi cm. 69 X 58	Olio su tela	28	80.000,00
Alessandro Turchi	San Pietro visita Sant'Agata	Graffite su lavagna	2946	55.000,00
Scipione Pulzone	Cardinale Alessandro Farnese		6	55.000,00
C. Magini	Ritratto di Monsignor Pellegrino Consalvi	Olio su tela	1984	42.000,00
Ignoto	Ritratto di Maria Fittili		21	42.000,00
Ignoto	Cristo alla colonna "copia da Caravaggio"		49	105.000,00
Zuccari Taddeo e Federico	Ritratto ideale di Michelangelo	Olio su cuoio	314	150.000,00
Zuccari Taddeo e Federico	Ritratto ideale di Raffaello	Olio su cuoio	315	150.000,00
Zuccari Taddeo e Federico	Deposizione "copia da Zuccari"	Olio su tela	8	55.000,00
F. Podesti	Ritratto di Antonio Bonfigli	Olio su tela	61	42.000,00
Girolamo Sciolante	San Tommaso d'Aquino	Olio su Tela	47	48.000,00
Maniera del Bronzino	Ritratto di giovane dama	Olio su tavola	50	42.000,00
Manglard	Marina con nebbia	Olio su tavola	46	42.000,00
Michele Rocca (Parmigianino)	Scena di martirio	Olio su tela	33	42.000,00
Ignoto	Natura morta con frutta	Olio su tela	26	48.000,00
Ignoto	Natura morta con frutta e fiori	Olio su tela	29	48.000,00
F. Solimena	Enea e Didone si inoltrano nella grotta	Olio su tela		98.000,00
G. Lazzarini	Morte di Didone	Olio su tela		155.000,00
G. Lazzarini	Battaglia di Enea e Mesenzio	Olio su tela		155.000,00
A. Balestra	Venere appare ed Enea	Olio su tela		155.000,00
I. Garzi	Venere nella fucina di Vulcano	Olio su tela		155.000,00
M. Bambini	Enea racconta a Didone	Olio su tela		155.000,00
G.G. Dal Sole	Enea ed Andromaca	Olio su tela		155.000,00
G. Del Po	Dio del Tevere	Olio su Tela		104.000,00
F. Mancini	La Chiesa annienta	Olio su Tela		104.000,00
N. Ricciolini	6 Dipinti - Putti con insegne	Olio su Tela		155.000,00
Scipione/Cordieri	11 tavole dipinte dorate	Tempera		285.000,00
Scipione	1 Portafinestra	Tempera		31.000,00
N. Ricciolini	Porta con specchio	Dorato		52.000,00
G. Giorgi	Enea fugge da Troia con Anchise	Olio su Tela		104.000,00



G. Gambarini	Enea stacca il ramo d'oro	Olio su Tela		104.000,00
M. Franceschini	Mercurio sveglia Enea	Olio su Tela		104.000,00
P. De Matteis	Venere offre le armi ad Enea	Olio su Tela		104.000,00
Ranieri Lorenzo Maria	Automa dell'orologio di piazza: Madonna con bambino	legno scolpito, intagliato e dipinto	2695	90.000,00
Ranieri Lorenzo Maria	Automa dell'orologio di piazza: Angelo Musicante	legno scolpito, intagliato e dipinto	2699	90.000,00
Ranieri Lorenzo Maria	Automa dell'orologio di piazza: Re Mago Baldassarre	legno scolpito, intagliato e dipinto	2696	90.000,00
Ranieri Lorenzo Maria	Automa dell'orologio di piazza: Re Mago Melchiorre	legno scolpito, intagliato e dipinto	2697	90.000,00
Ranieri Lorenzo Maria	Automa dell'orologio di piazza: Re Mago Gasparre	legno scolpito, intagliato e dipinto	2698	90.000,00
Luca Giordano	La Sacra Famiglia confortata dagli angeli	olio su rame	inv. n. 9	40.000,00
Lazzarini Giovanni Andrea	Sacra Famiglia con San Giovannino, Sant'Anna e Santa Elisabetta	olio su tela	inv. n. 17	40.000,00
Ignoto	Negazione di San Pietro	olio su tela	inv. n. 31	100.000,00
Carlo Antonio Rambaldi	I santi Domenico e Francesco	olio su tela		100.000,00
Corvi Domenico	Trinità con San Benedetto e Santa Scolastica	olio su tela	inv. n. 65	100.000,00
Gasparini Gaspare	Madonna con Bambino e Sant'Antonio da Padova	olio su tela	inv. n. 22	100.000,00
Galli Giovanni Antonio	Coppia di cherubini	olio su tela	inv. n. 210	32.000,00
	2 boccali del secolo XV detti dei Priori	h. cm. 43	506	104.000,00
		h. cm. 43	507	104.000,00
Antonio Piani	Sculture in terracotta n. 14 pezzi - San Francesco	h. cm. 51	618	10.500,00
Antonio Piani	San Gioacchino	h. cm. 50	614	10.500,00
Antonio Piani	S. Giovanni B.	h. cm. 53	615	10.500,00
Antonio Piani	San Giuseppe	h. cm. 51	613	10.500,00
Antonio Piani	San Zaccaria	h. cm. 52	646	10.500,00
Antonio Piani	Lucia Ceresani	h. cm. 50	612	10.500,00
Antonio Piani	Autonitratto	h. cm. 42	611	10.500,00
Antonio Piani	Adorazione dei Pastori	h. cm. 42x36	585	10.500,00
Antonio Piani	Il riposo del viandante	h. cm. 16	648	10.500,00
Antonio Piani	Papa Pio VII	h. cm. 44	610	10.500,00
Antonio Piani	S. Ignazio di L.	h. cm. 44	625	10.500,00
Antonio Piani	S. Chiara	h. cm. 55	624	10.500,00
Antonio Piani	S. Giuliana Falconieri	h. cm. 53	619	10.500,00
Antonio Piani	S. Domenico di Guzman	h. cm. 54	626	10.500,00
I. Pannaggi	Funzione architettonica HO3			90.000,00
I. Pannaggi	Il Ratto d'Europa	olio su tela		90.000,00
I. Pannaggi	Il Motociclista	olio su tela		110.000,00
I. Pannaggi	Vecchio treno			75.000,00
I. Pannaggi	Astrazione prospettica			50.000,00
I. Pannaggi	Mental seitz			40.000,00
I. Pannaggi	Pipa			40.000,00
I. Pannaggi	Sfera			40.000,00
I. Pannaggi	La moglie di Putifarre e il casto Giuseppe			20.000,00
Music	Paysase cm. 89 X 116		842	60.000,00
Cagli	Ritratto di Luciana cm. 62 X 46		147	21.500,00
Spazzapan	Note d'inverno a Torino cm. 120 X 60		151	40.000,00
Vedova	Dal diario del Brasile: san Paolo cm. 85 X 55		141	40.000,00
Turcato	Composizione cm. 70 x 100		149	30.000,00
Licini	Amalassunta cm. 25 x 20		1792	55.000,00
Bartolini	Periferia cm. 62 x 82		153	12.000,00
Cantatore	Paesaggio spagnolo		155	10.500,00
Ferroni	Analisi di alcuni elementi di un ambiente		841	13.000,00



B. Tano	La Madonna dell'ala	olio su tavola	110	80.000,00
F.R. Mariani	Turbine aereo	olio su tavola	477	25.000,00
Umberto Peschi	Aeroritratto d'aviatore	legno di ciliegio	2637	100.000,00
Umberto Peschi	Aeroscultura	statua legno		100.000,00
Sante Monachesi	La Vergine dell'aria	olio su compensato		25.000,00
Sante Monachesi	Simultaneità di gran volo in squadriglia	olio su compensato	431	48.000,00
Sante Monachesi	Alluminio a luce mobile	alluminio	2799	50.000,00
Vladimiro Tulli	Aerei 4, circa	china su carta	2776	10.000,00
Vladimiro Tulli	Aereo ritratto	alluminio	2633	15.000,00
Renato Di Bosso	Virata sul Lago di Garda	temp. Su cartone	2770	49.600,00
Enrico Prampolini	Donna con fiore	matita su carta	341	22.800,00
Mario Monachesi	Ala Spaziale	olio su tavola	471	24.800,00
Edgardo Mannucci	Idea 26	alluminio vetro		30.000,00
Mario Schifano	Influenza Astratta	olio e matita su carta		30.000,00
				7.414.700,00

Autore	Titolo	Luogo e Anno	Collocazioni	Valore
Nicola Copernico	De revolutionibus orbium coelestium	Basilea, 1566	4.7.F.14	200.000,00
Torquato Tasso	La Gierusalemme Liberata	Genova, 1590	9.7.F.19	200.000,00
Petrus Appianus	Astronomicum Caesareum	Ingolstadt, 1540	4.8.F.1	200.000,00
Gerardo Mercatore	Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi...	Amsterdam, 1613	22.6.C.2	200.000,00
Andrea Vesalio	Humani corporis fabrica	Basilea, 1542	4.24.F.3	200.000,00
Peter Kaerius	Germania inferior...	Amsterdam, 1622	12.3.1.16	200.000,00
Abraham Oertel	Theatrum orbis terrarum	Anversa, 1560	12.3.1.6	200.000,00
William Hamilton	Campi Phlegraei	Napoli, 1776-1779	(3 v.) 4.17.	200.000,00
Agostino Ramelli	Le diverse et artificiose machine	Parigi, 1588	9.6.F.4	200.000,00
Ferrante Imperato	Historia naturale	Venezia, 1672	4.21.F.11	200.000,00
				2.000.000,00

Manoscritti	Bibbia - Sec. XIII - Ms 383			518.000,00
Manoscritti	Pontificale Romano - Sec. XII - Ms 378			518.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 61			250.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 70			250.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 91			250.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 92			250.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 111			250.000,00
Incunaboli	Incunabolo identificato al n. 177			250.000,00
Incunaboli	Nr. 220 incunaboli per un valore unitario di Euro 20.000			4.400.000,00
Altri codici miniati	Ms 132 - Cart Del 1381			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 310 - Membr. - Sec. XIV			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 313 - Membr. - Sec. XIII			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 319 - Membr. - Sec. XV			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 321 - Membr. - Sec. XV			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 322 - Membr. - Sec.			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 328 - Membr. - Cart. Del 1450			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 346 - Membr. - Sec. XIV			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 361 - Membr. XIV			207.000,00
Altri codici miniati	Ms 365 - Membr. - Sec. XV			207.000,00



Altri codici miniati	Ms 376 - Membr. - Sec. XIV	207.000,00
Altri codici miniati	Ms 385 - Membr. - Sec. XII-XIV	207.000,00
Altri codici miniati	Ms 387 - Membr. - Sec. XIV	207.000,00
Altri codici miniati	Ms 393 - Membr. - Sec. XIV	207.000,00
Altri codici miniati	Ms 404 - Membr. - Sec. XIV	207.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 3 - Membr. - Sec. XV	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 280 - Cart. - Sec. XVII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 300 - Cart. Del 1469	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 362 - Cart. - Sec. XVIII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 372 - Cart. - Sec. XVIII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 374 - Cart. - Sec. XVI	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 376 - Membr. - Sec. XIV	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 381 - Cart. Del 1443	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 402 - Membr. - Sec. XVI	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 514 - Cart. - Sec. XVI-XVII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 515 - Cart. - Sec. XVI-XVII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 516 - Cart. Del 1467/1651	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 540 - Cart. - miscelanea - Sec. XVI-XVII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 552 - Cart. - Sec. XVII	104.000,00
Altri di particolare val. s/art.	Ms 553 - Membr. - Sec. XIV-XV	104.000,00
P. Philippe Thomire	Completo composto da orologio e due candelabri	155.000,00
Per l'insieme dei manoscritti restanti		1.520.000,00
		13.276.000,00

ELENCO CARROZZE	VALORE ASSICURATIVO
Berlina, inizio XIX sec.	€ 30.000,00
Berlina trasformabile, inizio XIX sec.	€ 30.000,00
Wourche, 1870	€ 30.000,00
Landau, 1880	€ 20.000,00
Coupé, 1860	€ 20.000,00
Coupé, 1880	€ 20.000,00
Mylord, 1880	€ 20.000,00
Break Wagonette, 1890	€ 20.000,00
Louisiana Rockaway, 1900	€ 20.000,00
Stanhope Gig, 1880	€ 15.000,00
Spindle-back Phaeton, 1900	€ 15.000,00
Tonneau, 1900	€ 15.000,00
Carrozzino, 1860	€ 10.000,00
Carrozzina, inizio XX sec.	€ 8.000,00
Skeleton Break, 1880	€ 20.000,00
Domatrice, 1900	€ 20.000,00
Grand Break de chasse, 1880	€ 20.000,00
Jardinière, 1880	€ 20.000,00
Mail Phaeton, 1850	€ 20.000,00
Spider Phaeton, 1880	€ 20.000,00
Break, 1880	€ 20.000,00
Military, 1880	€ 10.000,00
Military per pony	€ 10.000,00



Portantina, fine XVIII sec.	€ 20.000,00
-----------------------------	-------------

ELENCO CARROZZE IN DEPOSITO

Calessino, 1920	€ 8.000,00
Carro marchigiano, 1900	€ 10.000,00
	€ 471.000,00

Totale valore assicurato € 23.161.700,00


AXA Art Versicherung A.G.
Rappresentanza Generale per l'Italia



Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE
DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

PARTE I
Informazioni generali

Tabella 1.1

Dati identificativi dell'addetto all'attività di intermediazione e/ o del responsabile dell'attività di intermediazione		Nota per il contraente	
Cognome e Nome CESARI CARLO	Veste in cui il soggetto opera Dipendente di AON S.p.A.	<i>Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).</i>	
Sede operativa:	Ancona		
Telefono	071/9941911		
Fax	071/9941937		
Posta elettronica	carlo_cesari@aon.it		
Sito Internet	www.aon.it		
Numero di iscrizione al registro B000170170	Data 27.04.2007		Sezione B
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività			
Numero	B000117871		
Ragione sociale	Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker		
Sede legale	Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (MI)		

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

PARTE II
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario

- Aon S.p.a. e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.a
- Aon S.p.a. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Su richiesta del Contraente Aon S.p.a. potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III
Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Tabella 3.1 - Informazioni generali

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP, servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE
DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORNI TALI MODIFICHE

Tabella 3.2 - Nota importante per il contraente e per l'assicurato

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata alla compagnia – **il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia** (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia – **il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia** (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Aon S.p.a. e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, la lista delle Compagnie e agenzie con le quali Aon intrattiene rapporti di libera collaborazione, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Aon è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scaricata) sul sito internet aziendale di Aon S.p.a. all'indirizzo www.aon.it, sezione "Informazioni per: Legislazione sull'intermediazione assicurativa" o comunque sarà fornita al contraente su sua richiesta.

Luogo:

Data:

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE

Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Luogo:

Data:

Cognome e nome:

Ragione sociale: COMUNE DI MACERATA

Residenza o Sede Legale: PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 – 62100 MACERATA

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara:

- di aver ricevuto il modello 7A;
- di aver ricevuto il presente modello 7B;
- di essere in attesa/di aver ricevuto i testi contrattuali della polizza n. 411242
- Compagnia delegataria AXA Ramo ALL RISKS OPERE ARTE Decorrenza rischio 30/06/2012
- di aver ricevuto l'informativa sulla privacy;
- di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie Assicuratrici e delle agenzie con cui Aon ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Timbro e firma
(Il Cliente)

